



*Regione Campania
Al Capo Ufficio Legislativo
del Presidente*

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO

Prot.2021 - 0007888 /UDCP/GAB/UL del 12/04/2021 U

Fascicolo:INTERROGAZIONI -

Al Direttore Generale Attività Legislativa
del Consiglio Regionale della Campania
protocollo.dg.legislativa@cr.campania.it

Oggetto: Interrogazione consiliare a risposta scritta di cui al R.G. n. 160 concernente *“Autismo severo, livello 3. Giusta applicazione della delibera di G.R della Campania n.325/2020”*.

Si trasmette, in allegato, il riscontro fatto pervenire dalla Direzione Generale per le *Politiche sociali e socio-sanitarie* in ordine all'interrogazione in oggetto a firma del Consigliere regionale Dott. Alfonso Piscitelli (Fratelli d'Italia).

PC/MP

Prof. Alfonso Celotto



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Politiche Sociali e Sociosanitarie

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2021. 0194658 12/04/2021 12,22

Mitt. : 5005 Direzione Generale per la poli...

Ass. : Ufficio Legislativo

Classifica : 18.1. Fascicolo : 2 del 2018



Al Dirigente
Ufficio Legislativo del Presidente
avv Luigi Galdi
legislativo.presidente@regione.campani
a.it

e p.c. All'Assessore alle Politiche sociali
dott.ssa Lucia Fortini

OGGETTO: Interrogazione del Consigliere Regionale Alfonso Piscitelli - Reg. Gen n. 160-
Riscontro nota prot.2021-5510/UDCP/GAB/UL del 25/03/2021

Si fa riferimento all'interrogazione in oggetto per rappresentare quanto segue.

Le indicazioni regionali per gli assegni di cura, contenute da ultimo nella DGR 325/20 recepiscono le indicazioni del Piano Nazionale Non Autosufficienze ex DPCM del 21/11/2019; secondo tali indicazioni, gli assegni di cura sono collegati agli interventi sociosanitari di cure domiciliari integrate, che tipicamente e essenzialmente prevedono prestazioni di tipo medico, infermieristico e di aiuto infermieristico, programmati e erogati da ASL e Ambito Territoriale secondo le linee guida regionali contenute nella DGR n. 41 del 14/2/2011 "Il Sistema dei Servizi Domiciliari in Campania".

Per tali interventi che rispondono ai Livelli Essenziali di Assistenza, i Comuni sono tenuti a garantire di norma una quota di compartecipazione sostenendo i costi dell'operatore sociosanitario che effettui a domicilio dell'utente ore di prestazioni di assistenza tutelare ed aiuto infermieristico, secondo tempi e modalità stabilite con il Piano Individualizzato di Assistenza (PAI). Secondo quanto previsto dalla disciplina regionale, da ultimo DGR n. 325/2020, gli assegni di cura rappresentano forme sostitutive di erogazione della componente sociale del PAI di cure domiciliari, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul FNA (Fondo Non Autosufficienza) trasferito dallo Stato, e su richiesta dell'assistito o suo familiare.

L'assegno di cura, rappresenta una forma di riconoscimento e supporto al lavoro di cura sostenuto dai familiari, e una modalità per consentire all'utente e alla famiglia di acquisire o organizzare autonomamente l'assistenza tutelare, favorendo l'autodeterminazione della persona con disabilità.

Condizione dunque per l'accesso alla misura degli assegni di cura non è la patologia bensì l'eleggibilità alle Cure Domiciliari Integrate, sulla base del bisogno assistenziale valutato dalla Unità di Valutazione Integrata operativa presso ciascun Distretto Sanitario a cui partecipa anche l'Ambito sociale con proprio personale. Tale regime assistenziale include sia prestazioni sanitarie a carico della ASL che prestazioni sociali a carico dei Comuni associati in Ambito Territoriale.

Possono ricevere l'assegno di cura, entro le risorse disponibili, in via prioritaria le persone con disabilità gravissima, come disposto dagli atti nazionali, ed in via secondaria le persone con disabilità grave; la gravità della disabilità è rilevata dalle UVI attraverso le scale di valutazione indicate con DPCM 29/11/19 e D.M. 26/9/2016.

Trattandosi pertanto di una modalità sostitutiva di una prestazione sociale nell'ambito di un intervento sociosanitario integrato, non sono previsti, quali condizioni per l'accesso, altri bisogni assistenziali sanitari e l'inclusione in altri percorsi sanitari, che non prevedono l'intervento integrato sociosanitario.

La DGR 325/20 chiarisce inoltre che *"sono esclusi coloro che fruiscono di servizi semiresidenziali o residenziali sia sanitari che sociosanitari"*.

Va chiarito quindi che la DGR 325/20 non sancisce in via automatica il diritto all'assegno di cura di tutte le persone con *"disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta a livello 3 della classificazione DSM V"*. Tale definizione va invece ricondotta ad una fra le tante tipologie di *"disabilità gravissima"* definite all'art. 3 del Decreto Ministeriale 26/9/2016 che deve essere rilevata dalle U.V.I. Quindi, se per una persona con disabilità, la UVI effettua una valutazione sociosanitaria da cui risulti un bisogno sociosanitario che necessita di cure domiciliari per cui predisponga un PAI di Cure Domiciliari, e (fra le varie condizioni) che la persona è affetta da autismo con un livello 3 della scala DSM V, l'Ambito Territoriale può erogare l'assegno di cura in sostituzione delle prestazioni domiciliari di propria competenza.

Trattandosi di un intervento sociosanitario connesso ai Livelli Essenziali di Assistenza domiciliare, l'accesso agli assegni di cura si effettua attraverso le medesime procedure per l'accesso alle Cure Domiciliari già definite con la DGR 41/2011 come chiarito in modo inequivocabile nel Programma Regionale di Assegni di Cura.

Come precisato nella circolare applicativa della DGR 325/2020, trasmessa a tutti gli Ambiti, non è opportuno attivare bandi per la selezione degli utenti, dal momento che trattasi di intervento assistenziale correlato ai L.E.A.

Tanto rappresentato, l'omogeneità viene garantita dalle disposizioni dettate a livello nazionale e regionale al rispetto delle quali gli Ambiti e le UVI sono tenute, e nell'acquisizione, ai fini del riparto e della assegnazione del fondo, degli esiti della programmazione pervenuta e del numero di disabili, con priorità dei gravissimi stante la limitatezza delle risorse trasferite, rilevato dalle UVI.

Nello specifico, il Comune di Caserta, capofila dell'Ambito C1, ha purtroppo maturato notevoli ritardi e inadempienze in generale nella programmazione sociale, e in particolare nella programmazione ed erogazione degli assegni di cura; infatti non risultano pervenuti né i progetti attesi negli anni 2019 e 2020 né il rendiconto delle spese per le risorse già acquisite.

Distinti Saluti

Dott.ssa Maria Somma

